

Comitato degli Amministratori
M
- Area Servizi Tecnici

Università di Messina
PRDI. 0020211 del 05/04/2012
Tit./cl. IX/2 - Arrivo
ICS-UNIMEDE-000113
Tipo Uscita
Numero 0001664
Data 30/03/2012

PROT. N.

Pratica N.4152900
(da citare nella risposta)


Posta Prioritaria

pc Direzione Beni e Servizi
pc Direzione Amministrativa
pc Reti e Telecomunicazioni

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
UFFICIO DIRIGENZIALE PATRIMONIO E
VIA CONSOLATO DEL MARE
98122 MESSINA ME**

e p.c. **COMITATO PROVINCIALE CONI DI
MESSINA
VIA SANTA MARIA DELL'ARCO, 16
98121 MESSINA ME**

**CONSULENTE TECNICO PROVINCIALE
C/O
COMITATO PROVINCIALE CONI DI
MESSINA
VIA SANTA MARIA DELL'ARCO, 16
98121 MESSINA ME**



**C.U.S.I.
VIA ANGELO BROFFERIO, 7
00195 ROMA RM**

Pratica n. 4152900 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Mutuo di € 900.000,00 per:

lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di atletica leggera in località Cappuccini sito in Via Torrente Trapani nell'ambito della Convenzione "Centro Universitario Sportivo Italiano-ICS"

Si ha il piacere di informare che i Commissari Straordinari in data 16/02/2012 hanno deliberato la concessione del mutuo in oggetto alle seguenti condizioni:

- durata: 20 anni
- tasso annuo fisso: I.R.S 20 anni + 4,00 p.%
- contributo negli interessi: 1,00% e comunque non superiore ad euro € 4.334,10 annui (il contributo è calcolato su 15 anni e spalmato in misura costante sulla durata di 20 anni)

Segue lettera indirizzata al UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

- garanzia: DELEGAZIONE DI PAGAMENTO SULLE ENTRATE PROPRIE DELL'UNIVERSITA'DA RILASCIARSI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 430/1991

Le erogazioni a valere sul finanziamento, che dovrà utilizzarsi secondo il preventivo di spesa fornito dal CONI, dovranno documentarsi come da contratto ed avverranno nella maniera seguente:

PER AVANZAMENTO LAVORI	€ 840.992,91
PER SPESE TECNICHE	€ 14.744,31
AD AVVENUTO COLLAUDO	€ 44.262,78

Il mutuo dovrà essere assunto con apposita determina entro **trenta giorni dalla data di ricevimento della presente**. Il tasso di concessione sarà calcolato con riferimento all'I.R.S. rilevato alle 11:00 del giorno lavorativo precedente quello della stipula. Per I.R.S. (Interest Rate Swap) si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi. I tassi swap sono rilevabili alla pagina TTSTI del circuito Reuters.

La delibera di assunzione del mutuo e i relativi allegati dovranno essere autenticati in ciascun foglio e ritrasmessi **senza correzioni e cancellature** in duplice copia.

Si rende, altresì, noto che la sottoscrizione del contratto di mutuo in oggetto, avverrà per atto pubblico ed è subordinata all'invio a questo Istituto della sopraccitata determina completa dei relativi allegati.

In attesa di sollecite notizie sugli sviluppi della pratica, è gradito porgere distinti saluti.

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

All.

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIAMENTI: Dott. Mario Flores
PERFEZIONAMENTO PRATICA MUTUO: Sig. Francesco Felici – Tel. 06/324982538

SCHEMA DELLA DELIBERA DI ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO

Il Consiglio di Amministrazione visto il precedente atto del C.d.A. in data n°....., esecutivo a tutti gli effetti di legge, con il quale l' **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA** ha deliberato l'approvazione del progetto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di atletica leggera in località Cappuccini sito in Via Torrente Trapani nell'ambito della Convenzione "Centro Universitario Sportivo Italiano-ICS" ed il relativo quadro economico, da appaltare secondo la normativa vigente, ed ha stabilito di sopperire alla relativa spesa, con l'assunzione di un mutuo passivo di € 900.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi:

- con delegazione di pagamento a valere sulle entrate dell'Università da rilasciarsi ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 430/1991.

Visto che, con l'assunzione dell'onere di ammortamento del predetto mutuo viene rispettato il limite di cui all'art. 7 comma 5, della legge n.168 del 9/5/1989.

Viste le determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, adottate nella seduta dell'11/7/1984, ai termini delle quali l'inizio delle erogazioni dei mutui non potrà aver luogo se non dopo che, tra l'altro, sarà stata preventivamente impiegata nell'esecuzione delle opere, da parte del mutuatario, l'eventuale differenza di spesa tra il costo complessivo delle opere e l'ammontare del mutuo concesso, in guisa che l'importo del mutuo ancora da erogare risulti in ogni momento sufficiente a coprire la spesa necessaria per l'ultimazione delle opere in base al progetto approvato.

Considerato che l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente pubblico economico, con sede in Roma, in data 16/02/2012 si è dichiarato disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla lettera di comunicazione e relativi allegati (schema contratto e Capitolato di Patti e Condizioni Generali)

DETERMINA

- di assumere col menzionato Istituto per il Credito Sportivo un mutuo passivo di € 900.000,00;
- di restituire il mutuo con decorrenza dal 1° Luglio oppure dal 1° Gennaio successivo alla data di sottoscrizione dell'allegato contratto;
- ❖ durata: 20 anni;
- ❖ tasso annuo fisso: I.R.S 20 anni + 4,00%;
- ❖ contributo negli interessi: 1,00% e comunque non superiore ad euro € 4.334,10 annui (il contributo è calcolato su 15 anni e spalmato in misura costante sulla durata di 20 anni)
- ❖ garanzia: delegazione di pagamento a valere sulle entrate proprie dell'Università da rilasciarsi ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 430/1991

e di conseguenza di approvare integralmente tutte le condizioni riportate nel contratto e nell'allegato capitolato di patti e condizioni generali, schemi che, qui di seguito, si allegano per formare parte integrante ed essenziale della presente delibera, autorizzandosi il Rettore o in sua vece chi lo sostituisce per legge o delega, a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Università.

Firma del Rappresentante dell'Ente
timbro dell'Ente

4

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

CONTRATTO DI MUTUO DA STIPULARSI DALL'UNIVERSITA' CON
L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno.....del mese di in
..... alla Via..... n.

Innanzi a me Dott.notaio in
....., iscritto al Collegio Notarile di..... si sono personalmente
costituiti:

DA UNA PARTE

Il Sig. nato a il
domiciliato per la carica in Roma alla Via G. Vico n. 5, funzionario dell'Istituto, il quale agisce,
in virtù dei poteri a lui spettanti giusta procura a rogito notaio, che in originale qui si allega sotto
la lettera "...." nella qualità di procuratore speciale dell'Istituto per il Credito Sportivo, Ente
Pubblico Economico con sede in Roma ove sopra, costituito con legge 24 dicembre 1957 n. 1295,
iscritto nell'Albo delle Banche autorizzate da Bankitalia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Leg.vo
1/9/93 n. 385, iscritto nel Registro delle Imprese, presso la C.C.I.A.A. DI Roma al n.
540312/1996, codice fiscale n. 00644160582 – Patrimonio al 31/12/2010 € 760.536.443,42. Ente
che, nel prosieguo del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali,
verrà più brevemente denominato **ISTITUTO FINANZIATORE**;

DALL'ALTRA

Il natil
domiciliato per la carica in il quale interviene al presente contratto nella sua qualità
di dell' **Università degli Studi di Messina**, codice fiscale
n..... Ente che, nel prosieguo del presente atto e nel Capitolato di patti e
condizioni generali, verrà più brevemente denominato **PARTE MUTUATARIA** in esecuzione al
provvedimento n. del (allegato in copia autentica sotto la lettera
"....") esecutivo ai sensi di legge, comprovante, altresì, la valida contrazione del mutuo ai sensi
dell'art. 28 regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità .

I predetti costituiti, della cui identità personale qualifica e piena capacità di agire io
Segretario sono personalmente certo, dopo aver dichiarato di comune accordo e col mio consenso
di rinunciare all'assistenza dei testimoni:

PREMETTONO

- che la **PARTE MUTUATARIA**, intendendo procedere ai lavori di manutenzione
straordinaria dell'impianto di atletica leggera in località Cappuccini sito in Via Torrente

Trapani nell'ambito della Convenzione "Centro Universitario Sportivo Italiano-ICS" ha chiesto all'ISTITUTO FINANZIATORE, per il finanziamento della relativa spesa, un mutuo di € 900.000,00;

- che il progetto definitivo afferente al suddetto investimento è stato approvato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con delibera di C.d.A. del 21/11/2011 ;
- che l'Istituto per il Credito Sportivo con delibera dei Commissari Straordinari in data 16/02/2012 ha concesso alla predetta Università un mutuo di € 900.000,00 per la durata di anni 20 al tasso corrispondente all'IRS a 20 anni maggiorato di 4,00 punti percentuali dove per I.R.S. (Interest Rate Swap) si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle 11,00 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto di mutuo;
- che l'ISTITUTO FINANZIATORE ha aderito alla concessione del finanziamento richiesto alle condizioni tutte evidenziate nel contesto del presente contratto e nel Capitolato di patti e condizioni generali ed accettate dalla PARTE MUTUATARIA con l'allegato atto n. del citato in costituzione;
- che, per agevolare l'ammortamento del mutuo, l'ISTITUTO FINANZIATORE ha disposto, altresì, la concessione a favore della predetta PARTE MUTUATARIA, di un contributo nominale annuo del 1,00% (1/00per cento) negli interessi, pari ad € (.....) annui ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall'art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, contributo che verrà detratto dall'importo delle semestralità di ammortamento ai sensi del 2° comma del citato art. 5;
- che, a garanzia della restituzione della somma mutuata, del pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori, delle spese accessorie, nessuna esclusa, nonché del soddisfacimento di ogni altro obbligo facente carico alla PARTE MUTUATARIA dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, e dalle norme vigenti in materia, la PARTE MUTUATARIA si impegna a rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate sulle entrate proprie dell'Università, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 430/1991;

Tutto quanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra l'ISTITUTO FINANZIATORE e la PARTE MUTUATARIA si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

L'ISTITUTO FINANZIATORE, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla PARTE MUTUATARIA che, a mezzo del costituito rappresentante accetta, la somma di € 900.000,00 (novecentomila/00), da erogarsi con le modalità e dopo gli adempimenti previsti nel successivo articolo 2 e da restituirsi in 20 (venti) anni al tasso d'interesse tasso d'interesse annuo del% tasso annuo effettivo globale (TAEG)%.

Da parte sua la PARTE MUTUATARIA si obbliga ad utilizzare e destinare il

mutuo per la realizzazione del progetto di cui al provvedimento approvativo citato in premessa .

Il mutuo è regolato ed accettato ai patti e sotto gli obblighi riportati dal presente contratto, dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nonché dai patti e dalle condizioni generali contenuti nel Capitolato che si allega al presente contratto sotto la lettera "...", per formarne parte integrante e sostanziale, debitamente firmato dalle parti e da me e che la **PARTE MUTUATARIA** dichiara di ben conoscere per averne avuto in precedenza integrale conoscenza a seguito di testuale comunicazione fattale e di averlo, con la deliberazione menzionata in costituzione, accettato ed approvato in tutto il suo contesto ed in ciascuno dei patti e delle condizioni che lo compongono che si intendono espressamente richiamati come se specificati e trascritti nel presente contratto.

ART. 2

Il mutuo verrà erogato in unica soluzione all'inizio dell'ammortamento dello stesso e le relative somme potranno essere prelevate secondo la destinazione indicata nel precedente art. 1, 2° comma nella maniera seguente:

- sino a concorrenza della somma di € **14.744,31** (quattordicimilasettecentoquarantaquattro/31) per oneri professionali di progettazione, direzione lavori e collaudazione;
- sino a concorrenza della somma di € **840.992,91** (ottocentoquarantamilanovecentonovantaduemila/91) per lavori;
- la rimanente somma di € **44.262,78** (quarantaquattromiladuecentosessantadue/78) a collaudo (ovvero a regolare esecuzione dei lavori come per legge) nonché ad omologazione ed agibilità delle opere.

L'erogazione avverrà con le modalità ed alle condizioni specificate nell'art. 1 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

Il compenso spettante agli incaricati del C.O.N.I. per i pareri specificati all'Art. 1 comma 6 del citato capitolato, è a carico della **PARTE MUTUATARIA** che dovrà provvedere alla relativa liquidazione a favore dell'avente diritto.

ART. 3

La **PARTE MUTUATARIA**, come sopra rappresentata, si obbliga a restituire all'**ISTITUTO FINANZIATORE** la suddetta somma mutuata di € **900.000,00** (novecentomila/00) nel termine di **20 (venti)** anni, con decorrenza dal **1 gennaio 20.....**, mediante corresponsione di **40 (quaranta)** semestralità costanti posticipate calcolate al tasso d'interesse annuo del % Tali interessi semestrali sono calcolati in semestralità intere con formula finanziaria e, pertanto, non è influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.

Dette semestralità, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi e ridotte della quota semestrale di € (.....) del contributo negli interessi come per legge (art. 4, legge 18/2/83 n. 50), ammontano ad € (.....) ciascuna e dovranno

essere versate all'**ISTITUTO FINANZIATORE** in valuta legale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno di ammortamento, a decorrere dal **30 giugno 20.....**

A garantire il pagamento delle suddette semestralità la **PARTE MUTUATARIA**:

- ha deliberato, con l'allegato provvedimento n. del, il rilascio di delegazione di pagamento sul tesoriere per la citata semestralità di €(.....) a valere sulle entrate proprie dell'Università ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 430/91, vincolando e delegando irrevocabilmente "pro-solvendo", per la durata dell'ammortamento del mutuo, la corrispondente quota annua delle predette entrate a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

A tal fine si obbliga:

- ad emettere e notificare al Tesoriere ai sensi di legge un atto di delega a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** sulle entrate medesime ai sensi del citato art. 3 comma 3, della legge 430/1991, ed a consegnarlo in originale all'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso munito di regolare relata di notifica non oltre 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente contratto di mutuo;
- ad iscrivere annualmente nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, gli importi delle semestralità dello stesso scadenti nell'anno e ad osservare tutte le ulteriori modalità e condizioni afferenti la delegazione rilasciata così come convenuto nell'art. 3 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali;
- a mantenere le entrate delegate nella congrua misura e non fare con le stesse alcun pagamento o altro impiego prima che sia stato totalmente estinto il debito assunto nei confronti dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**

ART. 4

Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale e da qualsiasi causa originato, delle semestralità di ammortamento del mutuo alle scadenze convenute, degli eventuali interessi di preammortamento nonché di ogni altra somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, anche se conseguente alla risoluzione dello stesso, ovvero alla dichiarata decadenza della **PARTE MUTUATARIA** dal beneficio del termine, dovranno essere corrisposti all'**ISTITUTO FINANZIATORE** senza necessità per quest'ultimo di porre in essere formale intimazione o messa in mora, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori, calcolati sino alla data dell'effettivo pagamento, in misura pari al tasso di interesse nominale annuo lordo del mutuo, di cui al precedente art. 3, 1° comma, aumentato della metà, attualmente pari a (.....) punti percentuali. Su tali interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Siffatti interessi, relativi alle rate scadute e ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile, come pure verranno conteggiati con riferimento all'anno civile quelli relativi agli interessi di preammortamento non corrisposti alla scadenza prevista.

L'ISTITUTO FINANZIATORE avrà comunque facoltà, una volta che sarà stata accertata la mora nel pagamento delle rate del mutuo o di una parte di esse protratta per almeno

due semestralità, di ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto a danno della **PARTE MUTUATARIA**, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con decadenza per quest'ultima dal beneficio del termine e con l'effetto che la **PARTE MUTUATARIA** stessa sarà tenuta a corrispondere le semestralità scadute e non pagate, coi relativi interessi di mora ed a soggiacere a tutte le conseguenze previste nel 3° comma lettera a), b), c), e) ed f) dell'art. 8 del Capitolato di patti e condizioni generali. Sugli interessi di mora calcolati sull'importo complessivamente dovuto, come previsto nel precedente primo comma, non è consentita la capitalizzazione periodica.

La **PARTE MUTUATARIA** soggiacerà anche alle conseguenze di cui alla lettera d) del predetto comma ove l'opera sportiva finanziata non sarà stata realizzata all'atto della risoluzione del contratto.

L' **ISTITUTO FINANZIATORE** potrà parimenti ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto, decorso un preavviso non inferiore a 60 gg., in caso di inadempimento, per qualsiasi motivo o ragione, ad ogni altro obbligo assunto dalla **PARTE MUTUATARIA** col presente contratto, con tutte le conseguenze specificate nell'ultima parte del terzo comma di questo articolo.

ART. 5

E' consentita l'anticipata estinzione del mutuo alle condizioni indicate nell'art. 10 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

ART. 6

Per quanto non previsto specificamente nel presente contratto ed in particolare, per quel che attiene alla disciplina degli interessi di preammortamento, alla disciplina del contributo negli interessi concesso dall' **ISTITUTO FINANZIATORE**, ed a quella della revoca del mutuo e comunque di ogni altra condizione del rapporto di finanziamento, si intendono qui richiamate le norme dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali che disciplinano la materia.

ART. 7

Le parti contraenti convengono espressamente, per qualsiasi azione o controversia dovesse insorgere tra loro in dipendenza del presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Roma ed eleggono domicilio, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** nella sua sede legale di Roma in Via G. Vico,5 e la **PARTE MUTUATARIA** presso la sede comunale.

ART. 8

Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto, dovranno essere effettuati in valuta legale:

- direttamente nella sua sede di Roma in Via G. Vico, 5 sul conto dell' **ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO** codice **IBAN IT43K106300320000000000100**. I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entreranno nella disponibilità dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

- ovvero mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere/Cassiere nel conto corrente bancario intestato alla **PARTE MUTUATARIA** precedentemente comunicato all'**ISTITUTO**

FINANZIATORE. La PARTE MUTUATARIA si impegna a comunicare per iscritto all'ISTITUTO FINANZIATORE, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l' eventuale variazione del numero del codice IBAN riferito al conto corrente. A tal fine la PARTE MUTUATARIA impartirà al Tesoriere/Cassiere apposita disposizione di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'ISTITUTO FINANZIATORE al Tesoriere/Cassiere e contrassegnati con le coordinate dell'ISTITUTO FINANZIATORE indicate nel Modulo R.I.D (codice IBAN **IT43K106300320000000000100**) di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla ISTITUTO FINANZIATORE. Sempre allo stesso scopo, la PARTE MUTUATARIA si impegna a trasmettere, prima dell'erogazione del mutuo, la predetta disposizione di addebito debitamente compilata ed a mantenere acceso un conto corrente su cui domiciliare l'addebito.

ART. 9

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si precisa che le spese imputabili alla PARTE MUTUATARIA in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del mutuo risultano dal documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle di registrazione, rilascio quietanze e della copia in forma esecutiva del rogito e delle copie autentiche occorrenti dello stesso sono a totale carico della **PARTE MUTUATARIA** che vi provvederà direttamente nella misura prevista dalla legge e dalle tariffe notarili vigenti.

La stessa prende atto che, ai sensi del 1° comma dell'art. 117 del Decreto Leg.vo n. 385/93, l'Ufficiale rogante provvederà a fornire ad essa copia autentica del presente contratto munito degli estremi dell'eseguita registrazione.

Le spese di qualsiasi genere inerenti e conseguenti al presente contratto anche per atti giudiziali e stragiudiziali sono a carico della parte mutuataria.

Il presente contratto, soggetto al regime fiscale agevolativo stabilito dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 ed in particolare all'esenzione di cui all'art. 19, 2° comma del citato D.P.R., viene redatto in carta libera e va registrato senza alcuna esazione d'imposta o tassa, come gratuitamente va eseguita ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente.

Il contratto stesso usufruisce, altresì, della riduzione a metà degli onorari notarili ai sensi dell'art. 3, ultimo comma della legge 24/12/57 n. 1295 e successive modifiche ed integrazioni.

La PARTE MUTUATARIA dichiara, inoltre, di aver ricevuto il documento recante i principali diritti del cliente ed i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo posta senza costi aggiuntivi per la PARTE MUTUATARIA.

L'ISTITUTO FINANZIATORE si obbliga ad effettuare, in via telematica, le comunicazioni previste dall'art. 48 della L. 31/12/2009, n.196.

ART. 10

Per l'applicazione del piano di ammortamento del mutuo si allega al presente contratto sotto la lettera "...“ la relativa tabella debitamente firmata dai contraenti e da me

Il presente atto pubblico è stato da me Notaio letto alle parti costituite le quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e l'hanno sottoscritto qui in calce e sul margine dei fogli intermedi unitamente agli allegati come per legge.

Le parti stesse, espressamente e concordemente, mi hanno dispensato nel contempo dalla lettura di tutti gli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

ART. 11 (consegna copia contratto)

LA PARTE MUTUATARIA prende atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 D.Lgs. 385/93 l'ufficiale rogante provvederà a fornirle copia autentica del presente atto munita degli estremi dell'avvenuta registrazione.

La PARTE MUTUATARIA dichiara, inoltre, di aver ricevuto i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

● Il Rappresentante dell'Università approva in modo specifico, in relazione a quanto disposto dall'art. 1341 2° comma, C.C., i seguenti articoli del presente contratto:

art. 4 (Interessi di mora e risoluzione del contratto);

art.7 (domicilio delle parti e foro competente).

Approva altresì in modo specifico i seguenti articoli dell'allegato Capitolato:

art.1(condizioni generali per l'erogazione del mutuo)

art.2 (somministrazioni parziali)

art.3 (obblighi relativi alle garanzie)

art.4 (cessione di contributi)

art.6 (sospensione e revoca del contributo negli interessi)

art.7 (imputazione delle somme pagate)

art.8 (revoca del mutuo e risoluzione del contratto)

art.9 (eventuali aggravii fiscali)

art.10 (estinzione anticipata).

Università degli Studi di Messina
Prot. n. 60478 Rep. n. 356
del 28 - 11 / 2011.....
Tit/Cl. H/5



Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 12.11.2011 (ore 10,40)

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, Presidente; la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; i Proff. Giuseppe Carini, Ada Trovato, rappresentanti dei Professori di I fascia; i Proff. Nicola Aricò, Maurizio Lanfranchi, rappresentanti dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro, rappresentanti dei Ricercatori; l'Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; i Sigg. Dario Agnello (fino alle ore 11,45), Danilo Merlo, rappresentanti degli studenti; il Dott. Carmelo Trommino, Dirigente dell'Ateneo, che funge da segretario, ai sensi dell'art. 10 comma 1 bis dello Statuto dell'Ateneo, in sostituzione del Direttore Amministrativo

Assenti giustificati il Dott. Simone Paratore, rappresentante del personale tecnico amministrativo; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria; il Sig. Alberto Pentimalli, rappresentante degli studenti.

Assenti il Sig. Domenico Carnevale, rappresentante del personale tecnico amministrativo; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo; l'Avv. Giuseppe Merlino, rappresentante della Provincia Regionale di Messina,

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1- dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione, la Sig.ra D.Vinti e la Dott.ssa R. Giuffrida, che coadiuvano il Direttore Amministrativo nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

II - ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI MESSINA-UNIVERSITA' .

	Struttura / RPA				Visto
Struttura proponente	Rettorato				
Struttura interessata esecuzione	Rettorato Area Servizi Tecnici Area Ragioneria				
Altre strutture interessate	Comune di Messina UniMESport				
Copertura finanziaria	Tit.	Cat.	Cap.	Es. Fin.	Competenza <input type="checkbox"/> Residui <input type="checkbox"/>

Il Rettore riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alla visita della Commissione Nazionale del Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) finalizzata all'assegnazione della sede della manifestazione relativa ai campionati nazionali universitari del 2012, evento sportivo di rilevante interesse pubblico, che comporterà la partecipazione di circa 50 Università rappresentate da atleti-studenti, con al seguito accompagnatori, tecnici, dirigenti del C.U.S., del C.U.S.I., del C.O.N.I. e delle varie Federazioni.

Come già annunciato precedentemente, e con un certo orgoglio - prosegue il Rettore - la predetta Commissione ha prescelto la nostra Università anche per l'ampio e diversificato complesso di impianti sportivi che la stessa detiene. Per ottenere questo privilegio, è fondamentale ottenere la disponibilità di un campo di atletica leggera, non compreso tra gli impianti a disposizione dell'Università. L'unico campo di atletica leggera regolamentare cittadino, dove poter svolgere le relative competizioni, risulta essere il Campo comunale di atletica "Cappuccini", sito in Via Torrente Trapani, che, come è ben noto, necessita di adeguate ristrutturazioni, non essendo totalmente a norma.

Il Rettore rappresenta al Consiglio che l'argomento relativo all'adeguamento tecnico-sportivo e di riqualificazione dell'impianto di che trattasi verrà trattato nel successivo punto all'ordine del giorno e che il progetto prevede una spesa complessiva di €.900.000,00.



Considerato che l'importo necessario per la riconversione del campo di atletica è particolarmente oneroso, occorrerà, infatti, che il Consiglio autorizzi l'accensione di un mutuo con l'Istituto di Credito Sportivo.

Il Rettore, proseguendo nella relazione, comunica che, ai fini dell'utilizzo del campo di atletica di cui si parla, è stata predisposta una bozza di "Accordo di programma, ai sensi dell'art. 32 del D.L.vo 267/2000 e della L.R. n. 5/2011" da stipulare tra il Comune di Messina e l'Ateneo di Messina.

Il Rettore tiene a precisare che il Sindaco e l'Assessore allo sport in prima persona, Avv. Scoglio, si sono mostrati sensibili e ed estremamente disponibili in ordine all'evento sportivo che comporterà una affluenza di circa 15/16 mila studenti, con un indotto notevole per la città di Messina ed un ritorno di immagine a livello nazionale.

Il Rettore informa il Consiglio che la bozza dell'accordo di programma che, in copia, viene distribuita ai presenti, prevede:

(...) - "che **"il Comune"** intende, vista la rilevanza della manifestazione, mettere a disposizione dell'Università il proprio impianto nello stato di fatto in cui si trova, stante l'impossibilità per lo stesso di provvedere alla spesa ed agli adempimenti connessi all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamenti;

- che **"l'Università"** è disponibile ad anticipare la relativa spesa per l'ammodernamento e messa a norma dell'impianto, anche mediante la contrazione di un mutuo con il Credito Sportivo, e ad accollarsi parzialmente i relativi ratei di ammortamento" (...)

(...) Art. 3 (impegni dell'Università e del Comune)

Il Comune e l'Università - ritenuto che ai fini dell'agibilità dell'impianto di atletica Cappuccini, di proprietà comunale, è necessario eseguire interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza, consoni all'utilizzo degli stessi e per la finalità

agonistica prevista - convengono che i necessari interventi siano progettati ed eseguiti a cura dell'Università, che assumerà direttamente ogni onere finanziario fatto salvo quanto di seguito indicato.

In particolare, l'Università, per il tramite delle proprie strutture tecniche e amministrative, curerà la fase progettuale, l'acquisizione del finanziamento con l'istituto per il Credito sportivo, assumendo la qualifica di parte mutuataria e tutti gli oneri derivanti dal contratto di mutuo, la nomina del Responsabile Unico del procedimento, la procedura per l'affidamento dei lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, la Direzione Lavori, il collaudo ed in generale ogni onere nascente dal contratto di appalto nel rispetto delle procedure di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i.." (...)

(...) - Il campo di atletica Cappuccini viene consegnato all'Università nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, dipendenza, servitù attive e passive ove esistenti e con ogni bene e/o attrezzatura strumentale all'utilizzo, come risulterà da separato verbale di consegna che le strutture tecniche degli enti provvederanno a redigere, limitatamente al periodo necessario per l'esecuzione dei lavori e per tale scopo.

- Il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento, ai fini dell'agibilità sportiva per la manifestazione, sarà redatto dagli Uffici tecnici dell'Università, la quale provvederà al finanziamento ed alla realizzazione di lavori, assumendo in proprio ogni onere relativo al contratto di mutuo, ivi compresi eventuali interessi di pre ammortamento, con l'istituto del Credito Sportivo nei confronti del quale assumerà, ad ogni effetto di legge, la qualifica di ente mutuatario;

- la redazione del progetto esecutivo, l'affidamento dei necessari lavori dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs.

163/2006 in materia di contratti di appalto di lavori e forniture di beni e servizi della pubblica amministrazione,

- la gestione sportiva del campo di atletica dovrà essere assicurata dal Comune in proprio od a mezzo di altri organismi e/o enti pubblici di proprietà dell'ente o partecipati dallo stesso in forma totalitaria o maggioritaria o comunque facenti parte della propria organizzazione interna;

- al termine di svolgimento dei Giochi Universitari, l'Università avrà diritto all'utilizzo della struttura per i propri studenti e dipendenti senza corrispondere alcunché, non dovendosi applicare agli utenti sopracitati le tariffe comunali;" (...)

(...)- ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature concesse in utilizzo è a carico del Comune, ad eccezione dei lavori assunti dall'Università per i Giochi;

- le spese manutentive ordinarie e quelle per le utenze (energia elettrica, acqua e gas) sono a carico del Comune.

A questo punto, il Rettore evidenzia che, rispetto al testo della bozza distribuita ai Consiglieri, il Comune ha proposto una modifica all'art. 3 relativamente alla disciplina delle assicurazioni. La modifica comporta che le coperture assicurative per i rischi di furto, incendio, atti vandalici, danni a terzi siano a carico del Comune, il quale si impegna a sottoscrivere, con primaria società associativa di rilevanza nazionale, i relativi contratti assicurativi. Per quanto riguarda la responsabilità per danni agli utilizzatori degli impianti, ciascun Ente e/o Associazione che utilizza gli impianti provvederà alla copertura assicurativa per i propri utenti (es. l'Università assicurerà studenti, personale universitario e atleti partecipanti alle gare).

Esce dall'aula lo studente Dario Agnello (ore 11,45).

Il Rettore enuncia ai componenti del Consiglio di Amministrazione le previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della bozza di Accordo di programma.

"Art. 4 Oneri a carico del Comune

- In considerazione degli oneri finanziari assunti dall'Università e delle migliorie apportate all'impianto, il Comune si impegna, in relazione al piano economico finanziario che sarà predisposto dall'Istituto di Credito, a corrispondere all'Università una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale e degli oneri finanziari richiesti dall' istituto mutuatario.

Tale somma come sopra determinata sarà corrisposta all'Università in n. rate semestrali e/o annuali da liquidarsi entro la scadenza fissata dall'Istituto mutuante per gli esercizi finanziari successivi a quello di operatività dell'ammortamento del mutuo, con decorrenza della comunicazione da parte dell'Università del piano di ammortamento;

Art. 5 Conduzione degli impianti per i Giochi

Le parti si danno reciprocamente atto che Il Campo di Atletica sarà concesso dal Comune, di concerto con l'Università, per tutta la durata della manifestazione dei Giochi Nazionali Universitari, al CUSI, il quale ne assumerà la conduzione per lo svolgimento dei Giochi ed ogni onere in materia di sicurezza e provvederà, per tale periodo, alle relative coperture assicurative per tutti i rischi inerenti e conseguenti.

Al termine della manifestazione il C.U.S.I restituirà l'impianto al Comune con apposito verbale di riconsegna e, a far tempo da tale momento, la gestione sarà assunta direttamente dallo stesso Ente, che ne consentirà all'Università l'utilizzo, senza alcun onere finanziario e/o amministrativo né per la stessa né per i propri dipendenti e studenti, fino alla estinzione del mutuo."

Il Rettore evidenzia il vantaggio che conseguiranno il personale tutto e gli studenti che potranno usufruire per parecchi anni gratuitamente dell'impianto sportivo.

Al termine della relazione, il Rettore riferisce al Consiglio che l'Accordo di Programma tra il Comune di Messina e l'Università sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

Si apre una breve discussione, a conclusione della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore;

VISTA la bozza di accordo di programma Comune di Messina-Università di Messina;

PRESO ATTO della modifica di cui all'art. 3 della bozza di Accordo sopra citata in tema di spese assicurative;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma tra il Comune di Messina e l'Università sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare l'Accordo di programma da stipularsi, ai sensi dell'art. 32 del D.L.vo 267/2000 e della L.R. n. 5/2011, tra il Comune di Messina e l'Università di Messina - ai fini della disponibilità del Campo di atletica Cappuccini di proprietà del Comune - allegato quale parte integrante del presente deliberato.

Hf

7
OB

-che gli enti con il presente accordo, nel perseguimento dell' interesse pubblico connesso allo svolgimento della manifestazione e degli obiettivi di efficienza ed economicità dell' azione amministrativa, intendono definire i rispettivi obblighi ed impegni in relazione sia ai necessari investimenti che alla futura gestione con meccanismi di coinvolgimento anche del partenariato privato per la gestione dell' impianto dopo lo svolgimento dei Giochi;

Tutto ciò premesso

Visto l' art. 32 del D.lgs. 267/2000, la l.r. 10/1991, la L.r. 5/2011, la delibera del C.C. n 878 del 30.09.2010 modificativa delle tariffe per l' utilizzo degli impianti sportivi;

Visto altresì lo Statuto ed i regolamenti del Comune e dell' Università

SI CONVIENE

Art. 1 (Impegni di collaborazione)

L' Università ed il Comune come in atti rappresentati, si impegnano secondo le direttive e gli accordi che sarà necessario stipulare con il CUSI per l' organizzazione dei Giochi Universitari a cooperare per la migliore riuscita dell' evento costituendo un Comitato Esecutivo del quale faranno parte anche un dirigente e/o un funzionario del Comune ed uno dell' Università, con compiti di promozione dell' evento e di coordinamento con altri enti a qualunque titolo coinvolti nell' organizzazione per la migliore riuscita della manifestazione e per la promozione turistica della Città.

Con successivo provvedimento, ciascun ente individuerà il proprio personale per tale finalità.

Art. 2 (Impianti)

Le discipline agonistiche si svolgeranno nei sottoelencati impianti di proprietà dell' Università e del Comune di Messina e precisamente:

- a) **IMPIANTI UNIVERSITARI**
Come da elenco allegato
- b) **IMPIANTI COMUNE DI MESSINA**
Campo di atletica Cappuccini

Art. 3 (impegni dell' Università e del Comune)

Il Comune e l' Università - ritenuto che ai fini dell' agibilità dell' impianto di atletica Cappuccini, di proprietà comunale, è necessario eseguire interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza, consoni all' utilizzo degli stessi per la finalità agonistica prevista - convengono che i necessari interventi siano progettati ed eseguiti a cura dell' Università, che assumerà direttamente ogni onere finanziario fatto salvo quanto di seguito indicato.

In particolare, l' Università, per il tramite delle proprie strutture tecniche e amministrative, curerà la fase progettuale, l' acquisizione del finanziamento con l' istituto per il Credito sportivo, assumendo la qualifica di parte mutuataria e tutti gli oneri derivanti dal contratto di mutuo, la nomina del Responsabile Unico del procedimento, la procedura per l' affidamento dei lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, la Direzione Lavori, il collaudo ed in

generale ogni onere nascente dal contratto di appalto nel rispetto delle procedure di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

In considerazione dei rilevanti impegni finanziari assunti dall' Università e del periodo di ammortamento del mutuo, il Comune di Messina consente all' Università per il periodo di anni () e precisamente dal al l'utilizzo del Campo di Atletica Cappuccini alle seguenti condizioni:

- Il campo di atletica Cappuccini viene consegnato all' Università nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, dipendenza, servitù attive e passive ove esistenti e con ogni bene e/o attrezzatura strumentale all' utilizzo, come risulterà da separato verbale di consegna che le strutture tecniche degli enti provvederanno a redigere, limitatamente al periodo necessario per l'esecuzione dei lavori e per tale scopo.
- Il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento, ai fini dell' agibilità sportiva per la manifestazione, sarà redatto dagli Uffici tecnici dell' Università, la quale provvederà al finanziamento ed alla realizzazione di lavori, assumendo in proprio ogni onere relativo al contratto di mutuo, ivi compresi eventuali interessi di pre ammortamento, con l' istituto del Credito Sportivo nei confronti del quale assumerà, ad ogni effetto di legge, la qualifica di ente mutuatario;
- la redazione del progetto esecutivo, l'affidamento dei necessari lavori dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs. 163/2006 in materia di contratti di appalto di lavori e forniture di beni e servizi della pubblica amministrazione,
- la gestione sportiva del campo di atletica dovrà essere assicurata dal Comune in proprio od a mezzo di altri organismi e/o enti pubblici di proprietà dell'ente o compartecipati dallo stesso in forma totalitaria o maggioritaria o comunque facenti parte della propria organizzazione interna;
- al termine di svolgimento dei Giochi Universitari, l'Università avrà diritto all'utilizzo della struttura per i propri studenti e dipendenti senza corrispondere alcunché, non dovendosi applicare agli utenti sopracitati le tariffe comunali;
- le coperture assicurative per i rischi furto, incendio, atti vandalici, danni a terzi sono a carico del Comune, il quale si impegna a sottoscrivere, con primaria società associativa di rilevanza nazionale, i relativi contratti assicurativi. Per quanto riguarda la responsabilità per danni agli utilizzatori dell' impianto ciascun Ente e/o Associazione che utilizzerà lo stesso provvederà alla copertura assicurativa per i propri utenti (es. l'Università assicurerà studenti, personale universitario e atleti partecipanti alle gare);
- ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature concesse in utilizzo è a carico del Comune, ad eccezione dei lavori assunti dall'Università per i Giochi;
- le spese manutentive ordinarie e quelle per le utenze (energia elettrica, acqua e gas) sono a carico del Comune.

Art. 4 Oneri a carico del Comune

In considerazione degli oneri finanziari assunti dall' Università e delle migliorie apportate all'impianto, il Comune si impegna, in relazione al piano economico finanziario che sarà predisposto dall' Istituto di Credito, a corrispondere all' Università una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale e degli oneri finanziari richiesti dall' istituto mutuatario.

Tale somma come sopra determinata sarà corrisposta all' Università in n. rate semestrali e/o annuali da liquidarsi entro la scadenza fissata dall'Istituto mutuante per gli esercizi finanziari successivi a quello di

operatività dell'ammortamento del mutuo, con decorrenza della comunicazione da parte dell'Università del piano di ammortamento;

Art. 5 (Conduzione degli impianti per i Giochi)

Le parti si danno reciprocamente atto che il Campo di Atletica sarà concesso dal Comune, di concerto con l'Università, per tutta la durata della manifestazione dei Giochi Nazionali Universitari, al CUSI, il quale ne assumerà la conduzione per lo svolgimento dei Giochi ed ogni onere in materia di sicurezza e provvederà, per tale periodo, alle relative coperture assicurative per tutti i rischi inerenti e conseguenti.

Al termine della manifestazione il C.U.S.I. restituirà l'impianto al Comune con apposito verbale di riconsegna e, a far tempo da tale momento, la gestione sarà assunta direttamente dallo stesso Ente, che ne consentirà all'Università l'utilizzo, senza alcun onere finanziario e/o amministrativo né per la stessa né per i propri dipendenti e studenti, fino alla estinzione del mutuo.



Università degli Studi di Messina
Prot. n. 66387 Rep. n. 349
del 21/12/2011.....
Tit/Cl. II/5



Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 12.11.2011 (ore 10,40)

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, Presidente; la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; i Proff. Giuseppe Carini, Ada Trovato, rappresentanti dei Professori di I fascia; i Proff. Nicola Aricò, Maurizio Lanfranchi, rappresentanti dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro, rappresentanti dei Ricercatori; l'Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; i Sigg. Dario Agnello (fino alle ore 11,45), Danilo Merlo, rappresentanti degli studenti; il Dott. Carmelo Trommino, Dirigente dell'Ateneo, che funge da segretario, ai sensi dell'art. 10 comma 1 bis dello Statuto dell'Ateneo, in sostituzione del Direttore Amministrativo

Assenti giustificati il Dott. Simone Paratore, rappresentante del personale tecnico amministrativo; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria; il Sig. Alberto Pentimalli, rappresentante degli studenti.

Assenti il Sig. Domenico Carnevale, rappresentante del personale tecnico amministrativo; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo; l'Avv. Giuseppe Merlino, rappresentante della Provincia Regionale di Messina,

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1- dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione, la Sig.ra D.Vinti e la Dott.ssa R. Giuffrida, che coadiuvano il Direttore Amministrativo nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

III - PERIZIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: AUTORIZZAZIONE

MUTUO CREDITO SPORTIVO.

	<i>Struttura / RPA</i>				<i>Visto</i>
Struttura proponente	Area Servizi Tecnici				Ing. F. Oteri
Struttura interessata esecuzione	Direzione Amministrativa Area Ragioneria Area Servizi Tecnici				
Altre strutture interessate	Comune di Messina UniMESport				
Copertura finanziaria	Tit.	Cat.	Cap.	Es. Fin.	Competenza <input type="checkbox"/> Residui <input type="checkbox"/>

2) Il presente argomento è connesso al precedente punto II dell'ordine del giorno, relativo all'approvazione dell'accordo di programma Comune-Università di Messina, ai fini della concessione del Campo di atletica "Cappuccini".

Il Rettore, facendo seguito all'accordo di programma sopra citato, comunica al Consiglio che, in vista dei prossimi campionati nazionali universitari, l'Università ha elaborato un progetto per lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della pista e delle pedane relative all'impianto di Atletica leggera in località "Cappuccini", sito in via Torrente Trapani in Messina e consistente nella riconversione del campo di gara con rifacimento della pista con nuovo manto omologato, nella dotazione di nuove attrezzature per le varie discipline sportive e nella ristrutturazione degli spogliatoi dedicati agli atleti.

L'impianto di atletica comprende una pista regolamentare a sei corsie con raggio di curvatura pari a m. 37,70, una pedana per il salto in lungo, una pedana per il salto con l'asta, due pedane per il getto del peso ed una gabbia per il lancio del martello.

Il corpo di fabbrica ubicato lungo l'asse della via Torrente Trapani contiene gli spogliatoi per atleti, suddivisi in maschile e femminile con relativi servizi e uno spogliatoio di servizio; l'alloggio custode, un piccolo locale pronto soccorso, un locale ad uso degli istruttori ed un deposito attrezzi. L'intero impianto necessita di una riqualificazione

funzionale e di un adeguamento tecnico-sportivo in quanto non è rispondente alle caratteristiche prestazionali sia dal punto di vista tecnico-sportivo sia per quanto riguarda le normative dell'impiantistica sportiva (norme CONI e D.M. 18/03/96).

Pertanto, per l'importanza che riveste l'impianto in argomento per le varie discipline sportive dell'atletica leggera e, soprattutto, in occasione dei prossimi Campionati Nazionali Universitari del Maggio 2012, l'Area Servizi Tecnici ha provveduto a predisporre un progetto per l'adeguamento tecnico-sportivo e la riqualificazione funzionale dell'impianto sito in località "Cappuccini" .

II progetto si articola in tre lotti:

- a) LOTTO 1 - Adeguamento del campo di gara
- b) LOTTO 2 - Ristrutturazione degli spogliatoi
- c) LOTTO 3 - Fornitura delle attrezzature sportive.

Per quanto riguarda il primo lotto, il progetto prevede la scarifica completa di tutto il manto che ricopre la pista e le pedane, compreso il tappetino di usura ed il successivo rifacimento del manto sintetico, completo di regolamentare segnaletica e targhettatura, la sostituzione dei cordoli interni ed esterni della pista e delle pedane per garantire la perfetta planarità dell'impianto così come previsto dalle norme IAAF, il completo rifacimento della fossa delle siepi, del salto in lungo e triplo e conseguentemente il ricollocamento delle canalette di raccolta acqua piovana, la realizzazione dell'impianto dei giudici di gara, e la ristrutturazione della postazione regia.

II secondo lotto prevede la ristrutturazione degli spogliatoi esistenti.

II fabbricato, oggetto del presente progetto, ha struttura intelaiata in c. a. e tamponatura in laterizi forati e misura m.35,00 x 8,35. Al suo interno sono ospitati gli spogliatoi per gli atleti con i relativi servizi igienici; l'illuminazione ed aerazione di detti locali sono assicurate

da ampie finestre prospettanti sui campo di atletica.

II progetto prevede la demolizione ed il successivo rifacimento di tutte le pavimentazioni ed i rivestimenti dei servizi igienici, l'abbattimento dei tramezzi che attualmente separano le docce, il rifacimento degli impianti idrico-sanitario ed elettrico e la pulizia e successiva pitturazione di tutti i locali. Sulla copertura verranno inoltre collocati pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, orientati a sud per ricevere in maniera ottimale i raggi solari.

II terzo lotto prevede la fornitura di tutta l'attrezzatura sportiva necessaria allo svolgimento della disciplina dell'atletica leggera ed in dettaglio:

- 1) Fornitura e posa in opera di gabbia per protezione pedana disco martello;
- 2) Riduttore per pedana lancio disco;
- 3) Ostacolo olimpionico per competizione;
- 4) Sbarretta di ricambio ostacolo olimpionico;
- 5) Fornitura e posa in opera di ostacolo per riviera siepi;
- 6) Coppia ritti per salto con l'asta;
- 7) Zona di caduta per il salto con l'asta per competizione;
- 8) Supporto per zona di caduta;
- 9) Asticella segnalimite UCS per il salto con l'asta;
- 10) Asta metrica;
- 11) Coppia ritti salto in alto, in lega leggera;
- 12) Zona di caduta per il salto in alto;
- 13) Supporto per zona di caduta salto in alto;
- 14) Asticella segnalimite in fibra di vetro;
- 15) Asta metrica salto in alto in alluminio;
- 16) Scala per giudici e cronometristi;
- 17) Contagiri con campana;
- 18) Segnalatore numerico a 8 cifre con tabelle a lettura immediata;

- 19) Rastrelliera multipla porta attrezzi mobile su ruote per il trasporto e lo stivaggio di 12 pesi;
- 20) Rastrelliera multipla porta attrezzi mobile su ruote per il trasporto e lo stivaggio di 7 dischi;
- 21) Rastrelliera multipla porta attrezzi mobile su ruote per il trasporto e lo stivaggio di 6 martelli;
- 22) Rastrelliera multipla porta attrezzi mobile su ruote per il trasporto e lo stivaggio di 12 giavellotti;
- 23) Sgabello per starter con struttura in acciaio zincato a caldo;
- 24) Blocco di partenza in ferro/alluminio;
- 25) Testimone per staffetta in lega leggera;
- 26) Bilancia pesa attrezzi elettronica digitale;
- 27) Piramide segna settore. Dimensione cm 45x45x40h;
- 28) Piramide segna settore. Dimensione cm 30x30x28h;
- 29) Nastro segna settore;
- 30) Picchetto segna lanci a forma quadra;
- 31) Cono stradale per raccordi in PVC fluorescente di altezza cm 30;
- 32) Cono stradale per raccordi in PVC fluorescente di altezza cm 50;
- 33) Palloncino segnavento completo di supporto;
- 34) Cesta porta indumenti in materiale plastico;
- 35) Segnalino per rincorsa atleti;
- 36) Cassetta medica di acciaio verniciato;
- 37) Podio per vincitori;
- 38) Kit per la gestione della fossa del salto in lungo e triplo;
- 39) Rotella metrica con impugnatura in plastica; nastro in acciaio smaltato da mt.20;
- 40) Rotella metrica con impugnatura in plastica; nastro in acciaio smaltato da mt.50;
- 41) Rotella metrica con impugnatura in plastica; nastro in acciaio smaltato da mt.100;

- 42) Bandiere per passaggi intermedi e rientro al cordolo, colori giallo e rosso;
- 43) Bandierine per giudici con supporto in PVC, colori rosso, giallo e bianco;
- 44) Coppia indicatori asse di battuta a tettuccio;
- 45) Megafono a transistor funzionamento a pile;
- 46) Panca per atleti;
- 47) Tavolo per giuria, per esterno;
- 48) Sedia per giudici gara, per esterno;
- 49) Ombrellone in cotone per tavolo giuria;
- 50) Set di pesi da lancio per competizione da Kg. 7,260, da Kg. 6,000, da Kg. 4,000, da Kg. 3,000, da Kg. 2,000;
- 51) Set di dischi per competizione in plastica con cerchio in ferro da Kg. 2,000, da Kg. 1,750, da Kg. 1,500, da Kg. 1,000, da Kg. 0,750;
- 52) Set di martelli per competizione da Kg. 7,260, da Kg. 6,000, da Kg. 5,000, da Kg. 4,000, da kg. 3,000;
- 53) Set di giavellotti per competizione, da gr. 800, da gr. 700, da gr. 600, da gr. 400;
- 54) Serie di dime (calibri) per il controllo di pesi, dischi, martelli e giavellotti;
- 55) Fornitura di dinamometro meccanico con funzionamento a spinta per il rilevamento della forza di ribaltamento degli ostacoli olimpionici;
- 56) Contasecondi da tavolo con funzionamento meccanico;
- 57) Kit di cronometraggio MICROGATERACETIME 2 light radio.

La spesa complessiva del progetto ammonta ad €. 900.000,00 comprensiva di oneri per la sicurezza, manodopera, I.V.A. e somme a disposizione, che verranno appositamente specificati in seguito.

II quadro economico è, pertanto, il seguente:

A) Importo LOTTO 1	€.	585.449,40
B) Importo LOTTO 2	€.	101.766,18
C) Importo LOTTO 3	€.	82.182,52
D) In totale euro	€.	769.398,10
E) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. per spese di pubblicità, imprevisti e arrotondamenti P1 % IVA Comp. (sui lotti 1 e 2)	€.	7.377,70
2. per incentivo art. 92 D.Lgs 163/06 (sui lotti 1 e 2)	€.	13.744,31
3. per LVA. il 10% (sui lotti 1 e 2)	€.	68.721,56
4. per LVA. il 21% (sul lotto 3)	€.	17.528,33
5. oneri conferimento a discarica IVA comp.	€.	22.000,00
6. versamenti A vcp	€.	1.000,00
7. polizza assicurativa ex art 270 D.P.R. 207/2010	€.	500,00
Totale somme a disposizione	€.	130.601,90
Importo totale del progetto		<u>€. 130.601,90</u>
		<u>€. 900.000,00</u>

Per quanto non meglio specificato, si rimanda agli elaborati grafici e tecnico-economici che costituiscono parte integrante della presente relazione.

Al termine della specifica dei lavori da attuarsi, il Rettore invita i Consiglieri ad esprimersi in merito.

Il Prof. Aricò chiede se l'Area Servizi Tecnici abbia opportunamente effettuato il relativo computo metrico analitico.

Il Rettore evidenzia che il progetto originario, da cui il responsabile dell'Area Servizi Tecnici ha estrapolato e semplificato quello di cui si parla - rimuovendo le parti da ristrutturare che non interessano il C.O.N.I. ai fini della manifestazione - era stato predisposto dall'Ing. Scandurra, funzionario del Comune di Messina; si trattava di un progetto complessivo che prevedeva una spesa di circa 2 milioni e 400 mila di euro.

Il Rettore rileva che l'importo complessivo di €. 900.000,00, per il quale si dovrà accendere il relativo mutuo all'Istituto di Credito sportivo e per il quale il Consiglio

7


di Amministrazione dovrà esprimere il proprio parere, potrebbe ridursi, in forza dei possibili ribassi d'asta, a circa 720/730 mila euro.

Il Prof. Aricò non farebbe assegnamento su una così consistente riduzione, perché, di solito, subentrano altre spese quali avanzamento lavori e quant'altro.

Il Prof. Irato evidenzia che, generalmente, la cerimonia inaugurale delle manifestazioni sportive si effettua nel campo di atletica leggera; non possedendo l'Università tali tipologie di impianti, sarebbe opportuno individuare una struttura dove poter realizzare questo evento.

Il Rettore ricorda che nella città di Torino, durante i precedenti campionati, le cerimonie sono state realizzate in diversi spazi della città. Ricorda, in particolare, Piazza San Carlo addobbata con festoni tricolori, dove atterravano i paracadutisti durante la cerimonia iniziale.

Il Rettore sarebbe dunque dell'idea di offrire alle migliaia di partecipanti la suggestiva magia naturale dello spettacolare Stretto di Messina.

Il Prof. Aricò è del parere che la cerimonia potrebbe essere organizzata presso la sede del Parco letterario "Horcynus Orca" che vanta un eccellente panorama.

Il Rettore considera valida la soluzione suggerita dal Prof. Aricò, che valorizza e rievoca i miti del nostro territorio.

A questo punto il Rettore sottopone a votazione del Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all'accensione di un mutuo presso l'Istituto del credito sportivo, dell'importo di €. 900.000,00, ricordando che, così come recita l'art. 4 dell'Accordo di programma Comune-Università di Messina, il Comune si è impegnato a corrispondere all'Università una somma pari al 50% del capitale, degli interessi e degli oneri richiesti dall'Ente mutuatario.

Al termine di brevi interventi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore;

CONSIDERATA l'imminenza dello svolgimento dei Campionati Nazionali Universitari, previsti per la primavera del 2012, che verranno ospitati presso le strutture della Cittadella Sportiva Universitaria;

VISTA la delibera adottata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, punto II all'o.d.g. "Accordo di programma Comune-Università di Messina;

VISTO il progetto redatto dai tecnici del competente ufficio dell'Area Servizi Tecnici, il cui importo ammonta a complessivi €. 900.000,00, relativo a lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della pista e delle pedane relativo all'impianto del Campo di atletica leggera "Cappuccini" ai fini dell'agibilità in relazione alla tipologia della disciplina;

CONSIDERATO che per sostenere la spesa complessiva di €.900.000,00 per i lavori di riqualificazione del campo di atletica Cappuccini occorrerà procedere all'accensione di un mutuo bancario presso l'Istituto del credito sportivo;

PRESO ATTO dell'impegno assunto dal Comune di Messina - in relazione al piano economico finanziario che sarà predisposto dall'Istituto di Credito - a corrispondere all'Università la somma pari al 50% del capitale, degli interessi e degli oneri richiesti dall'Istituto mutuatario (art. 4 dell'accordo di programma Comune-Università di Messina);

Su proposta del Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Oteri, che si assume la diretta responsabilità della liceità degli atti e della regolarità della procedura;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della pista e delle pedane relative all'impianto di atletica leggera in località

"Cappuccini" ed il relativo quadro economico indicato in precedenza;

- di dare mandato all'Area Servizi Tecnici di indire apposite procedure negoziate per i lotti 1 e 2 inerente i lavori, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, in considerazione dell'imminenza dello svolgimento dei Campionati Nazionali Universitari, e procedura aperta per il lotto 3 relativo alla fornitura di attrezzature sportive, ai sensi dell'art. 124 del medesimo decreto;

- di autorizzare l'Area Ragioneria alla liquidazione delle spettanze ai tecnici incaricati della progettazione, al responsabile del procedimento ed ai relativi collaboratori, ai sensi del regolamento di attuazione dell'art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 27.07.2000;

- di autorizzare - in considerazione dell'impegno assunto dal Comune di Messina di corrispondere all'Università la somma pari al 50% del capitale e degli oneri finanziari richiesti dall'Istituto mutuatario (art. 4 dell'accordo di programma Comune-Università di Messina) - l'accensione di un mutuo dell'importo di €. 900.000,00 presso l'Istituto di Credito Sportivo - per far fronte ai lavori manutenzione straordinaria per la riqualificazione della pista e delle pedane relative all'impianto di atletica leggera in località "Cappuccini" - demandando agli Uffici amministrativi preposti per i provvedimenti consequenziali.

ALLEGATO “ “ ALL'ATTO PUBBLICO

SOTTOSCRITTO IN DATA

REP. N.

CAPITOLATO

DEI PATTI E DELLE CONDIZIONI GENERALI
FORMANTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL CONTRATTO DI MUTUO STIPULATO
CON
L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

Condizioni generali per l'erogazione del mutuo

1. La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta ad appaltare i lavori finanziati con le prescrizioni, in quanto applicabili, stabilite dall'art. 201, 1° comma del Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267, nonché a munirsi delle preventive autorizzazioni prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, nella specie, di esecuzione di impianti sportivi nonché a dare inizio ai lavori entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto di mutuo e ad eseguirli conformemente alle modalità esecutive del progetto approvato e, ove dettate, alle prescrizioni degli organi tecnici del C.O.N.I. comunque, conformemente a tutte le modalità e prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia edilizia sportiva, urbanistica e di opere pubbliche.

2. Qualora la **PARTE MUTUATARIA** non abbia dato inizio ai lavori nel termine di cui al precedente comma, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà facoltà, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, di ritenere risolto "ipso jure" il contratto di mutuo con tutte le conseguenze specificate nel successivo 5° comma e nell'art. 8, 3° comma del presente Capitolato.

3. Ferme restando la misura, la destinazione, le modalità e le condizioni, così come stabilite negli artt. 1 e 2 del contratto di mutuo e nel successivo art. 2 di questo Capitolato, l'erogazione della somma mutuata è, in ogni caso, subordinata alla produzione, a cura della **PARTE MUTUATARIA**, delle copie debitamente sottoscritte e registrate del contratto di mutuo nonché alla consegna dell'atto di delega notificato al Tesoriere, recante la relata di notifica effettuata ai sensi di legge ed al perfezionamento comunque di tutte le diverse garanzie che assistono l'operazione di mutuo.

4. L'Istituto avrà facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il contratto di mutuo a danno della **PARTE MUTUATARIA** qualora non abbia conseguito quanto previsto nel precedente comma entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo ovvero la **PARTE MUTUATARIA** stessa abbia rinunciato ad avvalersi del medesimo.

5. La risoluzione del rapporto di mutuo, comunque avvenuta antecedentemente alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso, comporta il diritto per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di ottenere l'integrale restituzione di eventuali quote di mutuo erogate, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli ordinari lordi di preammortamento calcolati dalla data delle singole erogazioni a quella determinata per la restituzione nonché, ove sostenuti, la rifusione del costo del servizio bancario (aliquota non superiore allo 0,40% del capitale mutuato) e ogni altra eventuale spesa ed inoltre, a titolo di indennizzo, il versamento di una somma pari all'1% (uno per cento) del capitale erogato.

6. Il mutuo verrà erogato all'inizio dell'ammortamento con un unico versamento al Tesoriere della **PARTE MUTUATARIA**, che costituirà la somma stessa in deposito vincolato intestato alla medesima, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rimettendo all'**ISTITUTO FINANZIATORE** regolare quietanza della somma incassata. La **PARTE MUTUATARIA** potrà utilizzare il mutuo stesso prelevando le relative somme dal citato deposito, in conformità del preventivo di spesa come da contratto e sulla base dei documenti giustificativi della spesa stessa ovvero sulla base di stati di avanzamento lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto delle modalità e condizioni di cui al contratto di mutuo. Detta documentazione qualora relativa alla conclusione delle opere dovrà essere corredata del parere per la verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento espresso dal Consulente Tecnico Provinciale del CONI nel caso di erogazione di finanziamenti in conto capitale o di finanziamenti a tasso agevolato effettuati mediante utilizzo dei fondi apportati o nel caso in cui sia prevista la concessione dei contributi in conto capitale e/o in conto interessi ai fini della verifica del persistere delle condizioni per la concessione dello stesso.

7. Il primo prelevamento sarà comunque subordinato all'ottemperanza della **PARTE MUTUATARIA** agli obblighi di cui al precedente 3° comma.

8. I relativi titoli di spesa potranno essere eseguiti dal Tesoriere solo se corredata di una dichiarazione della **PARTE MUTUATARIA** che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.

9. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 4 del D.L. 29/5/89 n. 201, convertito nella legge 28/7/89 n. 262 e successive disposizioni in materia, l'intera somma mutuata sarà versata nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, all'inizio dell'ammortamento del mutuo e comunque dopo che saranno state soddisfatte tutte le condizioni per l'erogazione dello stesso di cui al precedente 3° comma.

10. Copia della documentazione giustificativa della spesa o degli stati di avanzamento lavori dovrà comunque essere fornita all'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

11. Qualora, infine, non dovessero disporsi prelevamenti a valere sulle somme depositate, la **PARTE MUTUATARIA** dovrà fornire all'**ISTITUTO FINANZIATORE** almeno ogni sei mesi, a partire dalla stipula del contratto di mutuo, una succinta relazione atta a consentire il controllo della persistenza delle condizioni di legge e di contratto e precipuamente dell'andamento dei lavori nonché della manutenzione delle opere finanziate e del mantenimento della destinazione ad uso sportivo dell'impianto. La mancanza di aggiornate notizie in ordine a tali circostanze indurrà l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ad attivare – ove ne ricorrano le condizioni – le procedure di legge e di contratto relative alla sospensione o revoca del contributo negli interessi nonché alla risoluzione del contratto stesso.

ART. 2

Somministrazioni parziali

Qualora vengano richieste somministrazioni parziali durante il corso dei lavori in base ai documenti giustificativi della spesa ai sensi dell'art. 19 della legge 3/1/78 n. 1, le somministrazioni stesse avranno inizio e proseguiranno, salvo diversa previsione contenuta nel contratto di mutuo, dopo che la **PARTE MUTUATARIA** avrà dimostrato di aver impiegato nell'esecuzione delle opere l'eventuale differenza di spesa tra il costo complessivo dei lavori e l'ammontare del mutuo concesso, in guisa che l'importo del mutuo ancora da erogare risulti in ogni momento sufficiente a coprire la spesa necessaria per l'ultimazione delle opere in base al progetto approvato.

Per l'inizio delle somministrazioni occorre, altresì, che, la **PARTE MUTUATARIA** compri, con documentazione ritenuta idonea a giudizio insindacabile dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e, salvo che nel contratto di mutuo non sia stato previsto un diverso titolo, la libera proprietà dell'area ove insisteranno le opere finanziate ovvero il legittimo possesso, acquisito coi mezzi previsti dalle vigenti disposizioni, nel caso in cui la **PARTE MUTUATARIA** stessa ricorra a procedure espropriative.

L'erogazione per l'acquisto consensuale, anche parziale dell'area occorrente per l'esecuzione dei lavori finanziati ovvero per l'acquisizione di immobili, avverrà a seguito di produzione della documentazione, ritenuta idonea dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**, comprovante il trasferimento della libera proprietà dei suoli o degli immobili nonché il pagamento del corrispettivo di acquisto degli stessi.

Nel caso di finanziamento degli oneri di esproprio, occorrerà l'acquisizione, da parte dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** dell'atto di cessione bonaria ovvero del provvedimento del competente organo regionale o dell'autorità delegata con legge regionale ordinante il deposito delle indennità non accettate o il pagamento di quelle concordate.

Le somministrazioni afferenti agli oneri professionali di progettazione, direzione lavori e collaudazione, avverranno su presentazione delle relative specifiche o parcelle.

Per l'acquisto di attrezzature e per le forniture in genere, le somministrazioni avverranno su presentazione delle relative, regolari fatture.

L'erogazione per lavori avverrà su presentazione di stati di avanzamento corredati dei relativi certificati di pagamento.

L'erogazione per revisione prezzi, ove consentita dalle disposizioni vigenti, avverrà su presentazione del computo revisionale e del relativo certificato di pagamento.

Il saldo del mutuo, nella misura prevista in contratto, avverrà in base a presentazione dell'atto di collaudo delle opere o del certificato di regolare esecuzione dei lavori secondo i limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni di legge, corredato del parere per la verifica finale dei lavori espresso dal Consulente tecnico provinciale del CONI, come indicato al precedente art. 1 punto 6 e, ove previsto da normative regionali, della delibera dell'organo competente all'approvazione delle risultanze, nonché su produzione, ove la struttura realizzata non sia a carattere addestrativo, degli atti di omologazione e di agibilità emanati rispettivamente dalle competenti Federazioni sportive e dagli organi previsti dalle vigenti disposizioni. Ove sia stato concesso il contributo regionale nella spesa, l'atto di collaudo e/o il certificato

di regolare esecuzione, devono, salvo diversa normativa regionale, essere omologati da parte del competente organo regionale con la determinazione della spesa ammessa in via definitiva al contributo.

In qualunque modo il mutuo venga erogato, i documenti giustificativi della spesa devono essere comunque vistati, ai sensi dell'art. 19 della legge 3/1/78 n. 1, dal Capo dell'Ufficio Tecnico della **PARTE MUTUATARIA** ovvero, in mancanza di tale ufficio (circostanza da certificarsi di volta in volta) dal Direttore dei lavori.

Rimane, comunque, impregiudicato per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** il diritto di disporre, durante il corso del rapporto di mutuo, accertamenti e controlli circa lo stato delle opere finanziate ai fini della verifica dei presupposti inerenti il mantenimento del mutuo nonché del contributo negli interessi eventualmente concesso, ai sensi degli artt. 9 e 13 dello Statuto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

ART. 3

Obblighi relativi alla delegazione di pagamento rilasciata a garanzia del mutuo

La delegazione di pagamento si intende sempre rilasciata dalla **PARTE MUTUATARIA** ed accettata dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** "pro solvendo" e non "pro soluto" e, pertanto, la **PARTE MUTUATARIA** stessa è tenuta a soddisfare direttamente con ogni altro mezzo l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di quanto quest'ultimo non possa comunque e per qualsivoglia ragione conseguire con la predetta delegazione dal Tesoriere o da altri soggetti delegati al pagamento, ivi compresi gli interessi di mora nella misura convenuta in contratto per la **PARTE MUTUATARIA** e ciò senza necessità per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di notificare alcun atto di costituzione in mora ed indipendentemente e senza pregiudizio delle azioni che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso ritenesse opportuno di esperire a norma di legge nei confronti del soggetto delegato.

La **PARTE MUTUATARIA** prende atto che il Tesoriere è tenuto, ai sensi dell'art.220 e con le modalità di cui all'art. 185, 4° comma del Decreto Leg.vo n. 267/2000, a versare all'**ISTITUTO FINANZIATORE** alle scadenze contrattuali gli importi oggetto della delegazione, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e con comminatoria, a carico del suddetto soggetto, in caso di ritardato versamento delle rate del mutuo, degli interessi di mora nella misura convenuta in contratto per la **PARTE MUTUATARIA**.

Quest'ultima rimane, altresì, obbligata:

- a notificare, alla scadenza del contratto di Tesoreria vigente all'epoca della stipula del contratto di mutuo, l'atto di delega ai successivi Tesorieri pro-tempore o comunque agli agenti riscuotitori delle entrate delegate che subentreranno nel corso dell'ammortamento del mutuo e ciò nel termine utile per consentire a tali soggetti di assolvere agli obblighi previsti a loro carico dalla legge e dal contratto di mutuo. Di tali adempimenti la **PARTE MUTUATARIA** dovrà fornire all'**ISTITUTO FINANZIATORE** tempestiva documentazione probante;
- a procurare e garantire la disponibilità anche futura dei cespiti delegati nonché l'esigibilità ed il pagamento alle scadenze contrattuali di quanto vincolato e delegato, esonerando l'**ISTITUTO FINANZIATORE** dall'obbligo di richiedere o intimare il pagamento al delegato in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- a prestare, comunque, altre idonee garanzie ed a rilasciare un'ulteriore delegazione su altri cespiti delegabili, qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi come sopra vincolati e delegati o comunque venisse a cessare la disponibilità o la vincolabilità di essi.

Firma del Rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo

Firma del Rappresentante dell'Ente (Responsabile del Servizio)
timbro dell'Ente

Alle delegazioni viene pattiziamente estesa la normativa, in quanto applicabile, degli artt. 79 e 80 del T.U. delle leggi riguardanti la Cassa DD.PP., approvato con R.D. 2/1/1913 n. 453, ed in genere, alle clausole concernenti la garanzia del mutuo saranno, inoltre, applicabili le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che dovessero essere emanate in futuro nella materia in questione.

ART. 4
Obblighi relativi alla cessione di contributi regionali o di altri Enti pubblici e/o all'acquisizione di contributi statali a garanzia del mutuo.

Ove l'**ISTITUTO FINANZIATORE** accetti, a totale o parziale garanzia del pagamento del mutuo, la cessione di contributi regionali o di altri Enti pubblici concessi per favorire o agevolare l'esecuzione di impianti sportivi, la **PARTE MUTUATARIA** dichiara e riconosce che:

- il pagamento di tali contributi viene effettuato direttamente ed irrevocabilmente all'**ISTITUTO FINANZIATORE** con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo;
- ogni eventuale revoca o modifica relativa all'ammontare o alla durata del contributo disposte nel corso dell'ammortamento del mutuo dalla Regione e/o dall'Ente pubblico concedente sarà irrilevante ed inefficace nei confronti dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.
- la cessione si intende sempre effettuata "pro solvendo" e non "pro soluto", col conseguente obbligo per essa **PARTE MUTUATARIA** di garantire comunque l'esistenza e la libertà del contributo da vincoli o diritti a favore di terzi, assicurando nel contempo il puntuale ed integrale pagamento di tutte le quote contributive dovute dalla Regione o dall'Ente pubblico e da questi ultimi eventualmente non corrisposte, ivi compresi gli interessi di mora nella misura contrattualmente dovuta.

Ove il mutuo venga garantito in parte col contributo dello Stato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, la **PARTE MUTUATARIA** è tenuta ad espletare tutti gli adempimenti di sua spettanza per consentire l'erogazione all'**ISTITUTO FINANZIATORE** del contributo stesso alle scadenze convenute a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del mutuo e sino alla sua estinzione. La medesima è obbligata comunque a garantire direttamente con altri mezzi l'immediata esigibilità del contributo compreso l'onere per interessi di mora nella misura contrattualmente dovuta per essa **PARTE MUTUATARIA** nel caso in cui il contributo medesimo non venisse erogato ovvero venisse erogato per qualsiasi causa in ritardo rispetto alle scadenze convenute.

In ogni caso di mancato pagamento del contributo da parte della Regione o di altri Enti pubblici o dello Stato, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** rimane comunque esonerato da qualsiasi obbligo di richiederne preventivamente o intimarne il pagamento ai suddetti soggetti.

Ove previsto dalle leggi regionali o dalle convenzioni stipulate dall'**ISTITUTO FINANZIATORE** con gli Enti contributori, l'uso dell'impianto finanziato col mutuo assistito da contributo dovrà essere garantito, oltre che ai singoli utenti, anche a tutte le associazioni ricreative e sportive nonché ai gruppi scolastici od aziendali operanti nel territorio comunale ove l'impianto è ubicato e che svolgono attività nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali.

ART. 5
Interessi di preammortamento.

Qualora le erogazioni a valore sul mutuo siano effettuate anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento dello stesso, decorreranno a carico della **PARTE MUTUATARIA** gli interessi di preammortamento, calcolati sulle somme erogate dalla data di erogazione a quella di inizio dell'ammortamento, nella stessa misura degli interessi ordinari contrattuali dovuti all'**ISTITUTO FINANZIATORE** al lordo dell'eventuale contributo negli interessi.

Nel caso di mutui a tasso variabile il tasso viene inizialmente fissato nell'atto di stipula e viene successivamente aggiornato il 1° Luglio ed il 1° Gennaio di ogni anno fino all'inizio dell'ammortamento. Il tasso così rilevato rimarrà in vigore per l'intera semestralità solare o fino all'inizio dell'ammortamento. Il tasso, come sopra determinato si applicherà alle anticipazioni esistenti o effettuate durante il periodo di vigore dello stesso.

Tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all'anno civile, verranno corrisposti dalla **PARTE MUTUATARIA**, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo ed all'atto del pagamento della stessa scadente il 31 dicembre qualora la **PARTE MUTUATARIA**, ove il contratto sia stato stipulato nel primo semestre dell'anno, richieda che la decorrenza dell'ammortamento sia anticipata al 1° luglio dello stesso anno e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso (o a quello applicabile in base alla variabilità dello stesso), calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità.

Tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all'anno civile, verranno corrisposti dalla **PARTE MUTUATARIA**, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo ed all'atto del pagamento della stessa scadente il 30 giugno qualora la decorrenza dell'ammortamento sia fissata al 1° gennaio successivo a quello della stipula del contratto e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso, calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità. Nel caso di mutui a tasso variabile la maggiorazione degli ulteriori interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.

Qualora la **PARTE MUTUATARIA** richieda di far decorrere l'ammortamento del mutuo dal 1° luglio dell'anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all'anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione al 30/6 dell'anno successivo e saranno corrisposti alla scadenza del 31/12 successivo alla data di erogazione e del 30/6 antecedente l'inizio dell'ammortamento. Nel caso di mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.

Qualora la **PARTE MUTUATARIA** richieda di far decorrere l'ammortamento del mutuo dal 1° gennaio del 2° anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all'anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione al 31/12 dell'anno precedente l'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti alle scadenze del 31/12 di ogni anno di preammortamento. Nel caso di mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.

Gli atti amministrativi concernenti la determinazione e la conseguente liquidazione di tali interessi disporranno per l'emissione di un autonomo atto di delega sul Tesoriere da notificarsi a quest'ultimo a cura della **PARTE MUTUATARIA** in tempo utile per consentire ad esso il pagamento nei termini di cui ai precedenti commi.

ART. 6

Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**

Il contributo negli interessi può essere concesso sui mutui, a discrezione del Comitato di Gestione dei Fondi, attraverso un Fondo Speciale, costituito presso l'Istituto e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, previo parere tecnico del CONI sul progetto. Qualora l'**ISTITUTO FINANZIATORE** abbia deliberato, per agevolare l'ammortamento del mutuo, la concessione del predetto contributo negli interessi ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall'art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, le semestralità di ammortamento del mutuo verranno ridotte della quota semestrale di tale contributo ai sensi del 2° comma dell'art. 5 dell'indicata legge n. 1295/57.

Ove la **PARTE MUTUATARIA**, a seguito di successivi controlli, non si trovasse nelle condizioni previste dal contratto di concessione del mutuo, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha facoltà di sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto contributo.

Il provvedimento di sospensione o revoca, adottato dal competente organo amministrativo dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso comporterà l'automatica applicazione al mutuo, dalla data del provvedimento, delle semestralità di ammortamento al tasso di interesse del mutuo calcolata senza la riduzione dell'ammontare del contributo ed il conseguente obbligo per la **PARTE MUTUATARIA** di deliberare il rilascio a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, per il maggior importo delle semestralità e per il residuale periodo di ammortamento del prestito, di un'ulteriore delegazione di pagamento "pro solvendo" sui cespiti delegabili ai sensi di legge ovvero, in caso di carenza o indisponibilità dei suddetti cespiti, la costituzione di altre idonee garanzie di gradimento dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

In caso di sospensione del contributo, gli effetti e gli obblighi di cui al precedente comma saranno limitati al periodo di sospensione, comportando il ripristino del contributo l'erogazione alla **PARTE MUTUATARIA** delle quote del contributo stesso maturate dalla data di sospensione sino a quella di ripristino.

In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo, la **PARTE MUTUATARIA** sarà tenuta, oltre agli obblighi di cui al 3° comma, all'immediata restituzione all'**ISTITUTO FINANZIATORE** delle quote del contributo maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli contrattuali calcolati sino al giorno della restituzione al tasso in ragione d'anno al lordo del contributo negli interessi.

ART. 7

Imputazione delle somme pagate

Qualunque somma pagata dalla **PARTE MUTUATARIA** all'**ISTITUTO FINANZIATORE** sarà, con preferenza, imputata al pagamento delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali anche irripetibili, poi a regolamento degli interessi di mora, indi a regolamento delle rate di ammortamento arretrate ed infine a restituzione anticipata del mutuo; ciò tranne che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.

ART. 8

Revoca del mutuo - Risoluzioni contratto

La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta ad assicurare la diligente manutenzione tecnica ed operativa delle opere finanziate ed a mantenere la destinazione delle stesse o dell'impianto ad uso sportivo ed a tal fine rimane obbligata ad iscrivere annualmente in bilancio le somme all'uopo necessarie.

Qualora essa non adempia ad uno soltanto degli obblighi suddetti, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare il mutuo concesso.

Il provvedimento di revoca, adottato dal suo competente Organo amministrativo a seguito di accertamenti esperiti dagli uffici tecnici del C.O.N.I. e/o da tecnici di fiducia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso comporterà la risoluzione "ipso jure" del contratto di mutuo, con la conseguenza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà pretendere dalla **PARTE MUTUATARIA**:

- a) l'immediato pagamento dell'intero residuo debito per capitale, quale risulterà in essere alla data di risoluzione del contratto in base al piano di ammortamento allegato a quest'ultimo;
- b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura del 3% del residuo debito corrisposto ai sensi della precedente lettera a);
- c) il versamento di una somma ottenuta applicando al suddetto residuo debito la percentuale dell'eventuale scarto di emissione delle obbligazioni sostenuto all'epoca della stipula del contratto di mutuo;
- d) la restituzione delle eventuali quote maturate e godute dalla **PARTE MUTUATARIA** sino alla data di risoluzione, del contributo negli interessi accordato dall'**ISTITUTO FINANZIATORE**, maggiorate degli interessi ordinari di ammortamento lordi calcolati sino al giorno di effetto della risoluzione stessa;
- e) la corresponsione sul residuo debito per capitale di cui alla precedente lettera a) e sulle somme di cui alle lettere b) e c) degli interessi annui al tasso lordo ordinario del mutuo maturati dall'ultima semestralità scomputata sino al giorno di effetto della risoluzione;
- f) il pagamento di ogni altra somma di cui, per qualsiasi titolo o ragione, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** risultasse creditore in dipendenza del rapporto di mutuo all'atto della risoluzione del contratto.

Il compenso di cui alla precedente lettera b) sarà dovuto anche nel caso di decadenza della **PARTE MUTUATARIA** dal beneficio del termine.

Le medesime conseguenze a danno della **PARTE MUTUATARIA** previste alle precedenti lettere si verificheranno anche nel caso in cui la stessa abbia rinunciato, dopo la data di inizio dell'ammortamento, ad avvalersi del mutuo per una causa non imputabile all'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

ART. 9

Eventuali aggravii fiscali

Qualunque maggior onere dipendente da tasse, imposte, tributi o gravami di qualsiasi natura e specie, diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri che potessero comunque colpire l'interesse, anche se di mora o il capitale o

entrambi in occasione o in dipendenza del mutuo concesso e della correlativa operazione di provvista, come pure qualunque eventuale inasprimento degli oneri fiscali esistenti, saranno ad esclusivo carico della **PARTE MUTUATARIA**, la quale dovrà in ogni momento tenere indenne e sollevato l'**ISTITUTO FINANZIATORE** fornendo ad esso, anche in via anticipata, la somma richiesta dal Fisco, salvo a condurre, sempre a sua cura e spese, le contestazioni che essa **PARTE MUTUATARIA** ritenesse fondate ed opportune e delle quali l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà diritto di disinteressarsi; ciò in quanto l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso intende percepire in ogni tempo il capitale e gli interessi del mutuo integri e netti alle condizioni contrattuali.

Nel caso di mancato rimborso degli oneri suddetti o dell'anticipazione o nell'ipotesi di espressa declaratoria per legge dell'intrasferibilità degli oneri stessi alla **PARTE MUTUATARIA**, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà facoltà di risolvere in ogni tempo e senza l'intervento del giudice, il contratto di mutuo.

ART. 10
Estinzione anticipata del mutuo

Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, la **PARTE MUTUATARIA** potrà procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L'estinzione avrà effetto al termine di ciascuna semestralità di ammortamento, a condizione che la **PARTE MUTUATARIA** stessa:

- a) rimborsi all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato al contratto;
- b) versi unicamente un compenso omnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere, pertanto, verrà addebitato alla **PARTE MUTUATARIA** per tale anticipata estinzione.

Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a €. 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato:

€. 1.000 + €. 1.000 x 3 : 100 = €. 1.030 da rimborsare complessivamente;

- c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell'estinzione e di ogni altra somma di cui l'**ISTITUTO FINANZIATORE** risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell'estinzione medesima.

La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata, con valuta del giorno di effetto dell'estinzione, previa richiesta scritta della **PARTE MUTUATARIA** con preavviso di almeno un mese dal giorno dell'estinzione stessa.

L'estinzione parziale del mutuo non conferirà di norma il diritto alla riduzione o alla restrizione della garanzia prestata, salvo l'applicazione dell'art. 39, 5° comma del D.Leg.vo n. 385/93 ed avrà l'effetto di diminuire l'importo delle rate successive fermo restando il numero di esse originariamente pattuito

Firma del Rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo

Firma del Rappresentante dell'Ente (Responsabile del Servizio)
timbro dell'Ente